

SENTENZA N.
N. R.G. 38914/03

Sent. 10340/2007
R.G. 8241/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
In composizione monocratica
Dott.ssa Maria Paola Varani

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato promossa da

1) [redacted] 2) [redacted] rappresentati e difesi per
delega in atti da Avv. ti M. G. Tintori e L. Terenziani presso il cui
studio sono elettivamente domiciliati

1) [redacted] 2) [redacted] **attori**
contro

[redacted] rappresentati e difesi per delega
in atti da Avv. M. M. Monti presso il cui studio sono
elettivamente domiciliati

convenuti

avente ad oggetto:
accertamento violazione distanze legali
sulle **conclusioni**
come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

Foglio di precisazione delle conclusioni per gli attori [REDACTED]

[REDACTED]

Voglia l'Ill.mo G.U., *contrariis reiectis* accogliere le seguenti conclusioni:

In via preliminare

Rigettare tutte le domande svolte da parte convenuta perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto nonché sprovviste della benché minima indicazione di elementi probatori a supporto

Nel merito

Accertare e dichiarare che l'edificio insistente sul mappale 36 di proprietà

[REDACTED], concesso in usufrutto al signor [REDACTED]

[REDACTED] viola le distanze legali previste dall'art. 873 c.c. così come integrato dagli strumenti urbanistici locali; in subordine, disapplicare le norme dei predetti strumenti ove in contrasto con il disposto dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968;

Accertare e dichiarare lo spoglio subito dagli attori di parte del mappale 77 di loro proprietà operato dai convenuti mediante la costruzione del muro perimetrale dell'edificio oltre il confine tra il predetto mappale ed il mappale 36;

Accertare e dichiarare che le finestre dell'edificio poste sul muro perimetrale sui lati nord ed ovest sono poste a distanza inferiore di quella prevista dall'art. 905 c.c.

Accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi servitù a carico del fondo di proprietà attorea a favore della proprietà dei convenuti;

19/4/07

Accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù di veduta a favore del balcone costruito dai [REDACTED] nell'anno 1970 sul mappale n. 29 foglio 13 a carico del fondo indicato con il numero di mappale 36, foglio 13.

Accertare e dichiarare l'appropriazione da parte dei convenuti di parte della corte comune di cui al mappale 47, come sopra precisato;

Accertare e dichiarare lo spoglio operato ai danni degli attori con riguardo al diritto di accesso alla corte comune tramite il cancello posto sul mapp.77;

Accertare e dichiarare l'avvenuta sopraelevazione dell'edificio e l'arbitrario appoggio di antenna parabolica al tetto di proprietà attorea;

Accertare e dichiarare che i Signori [REDACTED] sono proprietari dei mappali 433 e 434 foglio nr. 13 a seguito di acquisto per usucapione e/o a qualunque altro titolo.

Accertare e dichiarare la nullità insanabile ex tunc della concessione edilizia 275/97 del 04.06.1998 per mancanza dei requisiti in capo ai concessionari, [REDACTED] di cui all'art. 4 L. 28 Gennaio 1977 n. 10

E per l'effetto

In via principale

Condannare i convenuti alla remissione in pristino dei luoghi mediante la demolizione o arretramento della costruzione realizzata "contra legem", alla distanza prescritta dalla legge, e comunque alla remissione in pristino dello status quo ante, anche con riferimento all'appropriazione di parte della corte comune ed allo spoglio subito dagli attori.

In via subordinata

Condannare i convenuti al risarcimento del danno, se il Giudicante ritenga che le norme violate non siano integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze o dalle disposizioni in esso richiamate.

Nella denegata ipotesi del mancato accoglimento integrale della domanda di demolizione e rimessione in pristino:

condannare i convenuti alla chiusura delle finestre aperte a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge;

condannare i convenuti alla rimozione della antenna parabolica arbitrariamente appoggiata sul tetto dell'edificio di proprietà attorea;

condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti e patienti per ogni violazione riscontrata, anche diversa da quella relativa al regime delle distanze, in particolare connessa alla violazione della privacy, nonché per il decremento di valore dell'edificio di proprietà attorea, da quantificarsi in corso di causa ed in ogni caso in via equitativa.

In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese, anche di CTU.

In via istruttoria

- ammettere la prova testimoniale sulle circostanze esposte in citazione, così come formulate con memoria istruttoria datata 24.09.2004 e replica datata 15.11.2004;

- Ammettere idonea CTU che descriva e verifichi esattamente l'attuale stato dei luoghi, l'entità e la natura dell'intervento edilizio eseguito dai convenuti, degli abusi commessi e che si pronunci in merito all'accertamento delle domande svolte dagli attori anche in merito alla proprietà dei mappali *de quibus*

- Ordinare al Comune di Senago ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della relazione estesa dal competente Ufficio Tecnico Comunale a seguito dei sopralluoghi effettuati presso la proprietà dei signori Pessina in esito alla segnalazione attorea.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEI CONVENUTI

Voglia l'Il.mo Giudice adito, ritenuta la propria competenza, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

- dichiarare la decadenza degli attori dalle proposte azioni di spoglio, precisamente con riferimento a parte del mappale 77, a parte della corte comune di cui al mappale 47 e al diritto di accesso alla corte comune tramite il cancello posto sul mappale 77 e conseguentemente respingere le relative domande

NEL MERITO

- rigettare tutte le domande ex adverso avanzate in atto di citazione perché infondate in fatto ed in diritto

- rigettare altresì tutte le domande ^{NUOVE} avanzate da parte attrice con memoria ex art. 183 c.p.c. perché comportanti "mutatio libelli" rispetto alle domande introduttive del giudizio e perché infondate in fatto ed in diritto

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Il.mo Giudice adito dovesse ritenere fondate le domande avanzate in atto di citazione con riferimento alla violazione delle distanze legali previste dall'art. 873 c.c., così come integrato dagli strumenti urbanistici locali, condannare i convenuti al risarcimento dei danni;

IN VIA RICONVENZIONALE

- accertare e dichiarare che la veduta ed il balcone, creati durante i lavori di ristrutturazione nell'anno 1996-1997 sulla parete del mappale 29 (di proprietà degli attori), prospiciente il mappale 36 (di proprietà dei convenuti), sono posti ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 905 c.c. e per l'effetto condannare gli attori alla chiusura della finestra ed alla rimozione del balcone;

- accertare e dichiarare che la falda del tetto e la relativa gronda del mappale 29 (di

proprietà [REDACTED]), prospiciente il mappale 36 (di proprietà [REDACTED]) sono state rispettivamente costruite e posizionate, durante l'esecuzione delle opere di ristrutturazione di detto immobile nell'anno 1996-1997, ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista in materia, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 889 c.c., 2° comma, e per l'effetto, condannare gli attori al ripristino dello stato dei luoghi mediante la riduzione della falda del tetto ed il conseguente arretramento, entro i limiti consentiti dalla legge, della relativa gronda;

- Accertare e dichiarare che lo scolo delle acque piovane dalla gronda del tetto di cui al mappale 29 (di proprietà dei signori [REDACTED]) avviene sul mappale 433 di proprietà dei signori Pessina in violazione delle disposizioni di cui all'art. 908 c.c. e, per l'effetto, condannare gli attori allo spostamento del canale di scarico delle acque con conseguente eliminazione del pozzetto dai medesimi abusivamente creato sulla proprietà Pessina;

- Accertare che gli attori utilizzano il muro perimetrale dell'immobile di proprietà dei signori Pessina di cui al mappale 36, confinante con la proprietà [REDACTED] di cui al mappale 77, quale appoggio di materiale ed attrezzatura di loro proprietà in difetto di autorizzazione, e per l'effetto ordinare agli stessi di provvedere allo spostamento ed allo sgombero di detto materiale e, previa verifica dello stato dei luoghi, condannarli al risarcimento di tutti i danni ivi rilevati;

- Condannare gli attori, ai sensi dell'art. 896 c.c. a tagliare i rami dell'albero piantato all'interno del mappale 77 di loro proprietà;

- Accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto di servitù di passaggio a favore dei convenuti ed a carico della proprietà degli attori, precisamente sulla striscia di terreno, della larghezza di un metro circa, insistente tra il muro lato nord del mappale 36 (di proprietà [REDACTED] ed il mappale 77 (di proprietà [REDACTED]) e che conduce dalla corte comune al mappale 434; in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse ravvisata la sussistenza di una servitù di passaggio in favore dei convenuti,

gravante sul fondo attoreo: accertare e dichiarare in capo ai convenuti il diritto di accedere all'interno del mappale 77 di proprietà dei signori [REDACTED] ai sensi dell'art. 843 c.c. e per l'effetto ordinare agli attori di consentire ai signori Pessina di accedere a detto mappale onde provvedere alla pulizia della falda del tetto dell'immobile di cui al mappale 36 nonché in caso di necessità così come prescritto in materia;

- accertare e dichiarare il diritto di proprietà sul mappale 434 in capo ai convenuti e, per l'effetto, condannare i signori [REDACTED] alla restituzione del terreno, previa rimozione della scala dagli stessi abusivamente realizzata su detto mappale ed alla chiusura della porta di accesso ai locali cantina di loro proprietà;

- Condannare gli attori al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per ogni violazione che verrà riscontrata nella misura che verrà provata in corso di causa o che verrà ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito.

Solo nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse decidere anche in merito alle domande nuove formulate da parte attrice nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data 06.02.2004 si chiede l'accoglimento anche della seguente domanda:

- accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto in capo ai convenuti della proprietà dell'intero mappale 36 sulla base dei titoli di acquisto in atti, per usucapione, per accessione invertita ovvero a qualsiasi ulteriore titolo

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria:

Si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria di parte convenuta datata 23.09.2004 sia con riferimento alla prova testimoniale che alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] [redacted] in qualità di proprietari di fabbricato di civile abitazione sito in Senago, lamentavano che [redacted] [redacted] proprietari confinanti, avevano apportato modifiche, con cambio d'uso, al rustico preesistente con occupazione di parte di porzione di loro proprietà esclusiva, di parte del cortile comune, apertura di vedute sui fondi finitimi, mancato rispetto delle distanze prescritte dal codice civile.

Gli attori convenivano in giudizio i convenuti per sentire accertare e dichiarare:

la violazione delle distanze legali previste dall'art. 873 c.c., così come integrato dagli strumenti urbanistici locali;

lo spoglio di parte del mappale 77 di loro proprietà operato mediante la costruzione del muro perimetrale dell'edificio oltre il confine tra il predetto mappale ed il mappale 36;

la violazione delle distanze legali previste dall'art. 905 c.c. in relazione alle finestre dell'edificio poste sul muro perimetrale sui lati nord e ovest;

l'inesistenza di qualsiasi servitù a carico del fondo di loro proprietà;

l'appropriazione da parte dei convenuti di parte della corte comune di cui al mappale 47;

lo spoglio operato con riguardo al diritto di accesso alla corte comune tramite il cancello posto sul mappale 77;

l'avvenuta sopraelevazione dell'edificio e l'arbitrario appoggio di antenna parabolica al tetto di loro proprietà;

nonché per sentire condannare i convenuti alla rimessione in pristino dei luoghi mediante la demolizione o arretramento della costruzione realizzata "contra legem", alla distanza prescritta dalla legge e comunque alla rimessione in pristino dello status

quo ante, anche con riferimento all'appropriazione di parte della corte comune ed allo spoglio subito dagli attori.

In via subordinata gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in ipotesi di ritenuta violazione di norme non integrative di quelle dettate dal codice civile e, nell'ipotesi di mancato integrale accoglimento della domanda di demolizione e rimessione in pristino, la condanna dei convenuti alla chiusura delle finestre aperte a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, la rimozione della antenna parabolica arbitrariamente appoggiata sul tetto dell'edificio di proprietà attorea, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per ogni violazione riscontrata.

Si costituivano in giudizio i convenuti per contestare la fondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto e per formulare, in via riconvenzionale, domande attinenti dedotte violazioni delle distanze legali per le vedute, irregolarità della gronda e canale di scolo delle acque piovane degli attori, presunte servitù di passaggio.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, veniva espletata consulenza tecnica.

Precisate, quindi, le conclusioni, la causa passava in decisione come in epigrafe.

Motivi della decisione

L'intervento edilizio realizzato dai convenuti sul quale gli attori [REDACTED] hanno appuntato le loro doglianze risulta compiutamente descritto nella relazione tecnica 29.10.2005.

Si legge nella relazione in atti che la costruzione attuale in Comune di Senago di proprietà [REDACTED] è stata ottenuta da una operazione di rifacimento sostanziale del precedente edificio, completamente trasformato, tramite un'operazione di

demolizione/ricostruzione dal preesistente laboratorio in piccolo edificio residenziale.

Il consulente tecnico ha accertato la natura dell'intervento edilizio sopra descritto qualificandolo come "ristrutturazione" alla luce della normativa di riferimento attualmente in vigore, costituita in particolare dalla legge regionale della Lombardia 11.3.2005 n. 12. Gli attori hanno contestato la qualificazione operata ed hanno sostenuto che il semplice rilievo evidenziato dal perito, costituito dall'operazione attuata di demolizione/ricostruzione, sarebbe sufficiente a qualificare l'intervento quale ricostruzione o nuova costruzione.

Gli attori ritengono inoltre insussistente la ristrutturazione per l'intervenuta demolizione del rustico precedente, lo scavo di nuove fondamenta, la creazione ex novo di due vani sotterranei, la realizzazione di quattro nuove finestre con affaccio sulla loro proprietà e l'innalzamento del tetto del nuovo manufatto rispetto alla vecchia costruzione.

Osserva il Tribunale che l'intervento edilizio in questione, pacificamente terminato nell'anno 2001, va ricondotto alla fattispecie normativa della "ristrutturazione" in base alle norme all'epoca vigenti, costituite dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia, art. 3 DPR 6.6.2001 n. 380.

La norma è stata recepita dalla L. R. n. 12 del 2005 che ha definito di "ristrutturazione" edilizia "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente".

La modalità realizzativa attuata, demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente, è esplicitamente contemplata dalla norma, anche regionale, qualificante la ristrutturazione e non è dunque sufficiente per accertare la realizzazione di una "nuova" costruzione.

L'art. 22 delle N.T.A. del Comune di Senago consente gli interventi di ristrutturazione all'interno delle zone di centro storico, come quella interessata, e limita l'ammissibilità degli stessi ai soli edifici non assoggettati a piani di recupero.

La realizzazione di cui si discute è stata perciò autorizzata dal Comune di Senago come ristrutturazione ai sensi della normativa sia nazionale che locale.

Le indagini peritali non hanno evidenziato elementi sufficienti a riscontrare la presunta sopraelevazione dell'edificio dei convenuti.

La questione relativa alla pretesa sopraelevazione di cui è stato chiesto l'accertamento è stata ampiamente esaminata dal consulente tecnico, con condivisibili argomentazioni illustrate alle pagine 25, 26, 27 alle quali interamente ci si riporta.

Da quanto ritenuto consegue l'infondatezza della doglianza relativa alla violazione delle distanze legali disciplinate dal codice civile, delle norme ad esso integrative e di quelle locali.

Si rimanda sul punto alla considerazioni congruamente espresse sul punto dal consulente alle pag. 12, 13, 14 della relazione in atti, integralmente condivise.

La domanda di condanna dei convenuti alla rimessione in pristino o all'arretramento va perciò rigettata.

Quanto alla domanda di condanna dei convenuti alla rimozione dell'antenna parabolica la stessa va rigettata, stante l'accertamento peritale di regolarità del posizionamento.

Si richiamano inoltre sul punto i rilievi tecnici, condivisi, espressi dal consulente a pag. 28 e 29 della relazione in atti.

Gli attori hanno dedotto la delimitazione da parte dei convenuti della corte comune (mappale 47) con un basso cordolo, eretto dal mappale 36 fino all'angolo del mappale 37, ed hanno lamentato l'appropriazione di parte del mappale 47.

Il Tribunale condivide sul punto le argomentazioni espresse dal consulente alle pag. 18, 19, 20, alle quali si riporta, ed osserva, in ordine al presunto spoglio dell'accesso alla corte comune, che l'accertamento peritale (pag. 24 e 25 della relazione in atti) ha escluso l'impedimento o comunque l'eliminazione della possibilità da parte degli attori di accedere alla corte comune di cui al mappale 47.

Gli attori hanno lamentato lo spoglio subito dagli attori di parte del mappale 77 di loro proprietà che sarebbe stato operato dai convenuti mediante la costruzione del muro perimetrale dell'edificio, oltre il confine tra il predetto mappale ed il mappale 36.

La domanda va rigettata in quanto non provata.

Invero si osserva che su tale questione, espressamente posta all'attenzione del consulente tecnico, lo stesso ha evidenziato la mancanza di elementi certi di valutazione per le considerazioni espresse a pag. 18 della relazione.

Conseguentemente il Tribunale ritiene che il solo accertamento delle piccole difformità tra le misure riportate sulle tavole del progetto approvato e le misure rilevate non sia sufficiente a provare la fondatezza della domanda anche in relazione al necessario elemento dell'*animus spoliandi*.

Altra doglianza attiene all'asserita apertura di nuove vedute con affaccio sulla proprietà degli attori rispetto al preesistente manufatto.

La pretesa individuazione della specie "vedute" nelle nuove tre finestre aperte sul muro perimetrale lato nord dell'immobile di proprietà dei convenuti è stata contestata.

Il consulente ha accertato che le aperture ai sensi dell'art. 900 c.c. hanno le caratteristiche di luci in quanto danno passaggio alla luce su locali del piano terra, e la non conformità delle stesse alla disciplina dell'art. 901 c.c..

L'apertura non avente i caratteri di veduta o prospetto ai sensi dell'art. 902 c.c. è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901 c.c..

L'apertura di finestre lucifere nel muro costituisce l'esercizio di una facoltà del diritto di proprietà fondiaria consentita quale che sia la distanza dal fondo altrui; al vicino confinante è attribuito solo il diritto di chiudere tali finestre in caso di costruzione in appoggio o in aderenza al muro nel quale sono aperte e quello di esigere la conformità alla prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.. (Cass. 26.1.2000 n. 868).

Con riguardo alla disciplina delle luci che si aprono sul fondo del vicino (art. 901 c.c.) ove quest'ultimo insorga avverso un'apertura, fatta dal confinante, che non corrisponda alle prescrizioni contenute nella norma citata, il Giudice che accolga la domanda può legittimamente adottare un comando giudiziale alternativo che ingiunga al confinante di rendere le luci conformi alle prescrizioni suddette, ovvero, di chiuderle, ripristinando lo status quo, atteso che tale formula alternativa non si pone in contrasto con il diritto del vicino di aprire luci sul fondo altrui (Cass. 9.3.1988 n. 2368).

I convenuti vanno perciò condannati ad attuare la chiusura delle finestre (anche con inserimento di vetro-cemento) o a rendere le tre aperture presenti sul muro perimetrale lato nord conformi alle prescrizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 901 c.c..

La domanda di risarcimento danni va rigettata perché non provata. Le domande formulate dagli attori di accertamento e declaratoria: di acquisto per usucapione della servitù di veduta a favore del balcone costruito dagli attori sul mappale 29;

di acquisto della proprietà dei mappali 433 e 434 a seguito di usucapione e/o a qualunque altro titolo;

di nullità della concessione edilizia 275797 del 4.6.1998;

sono inammissibili perché nuove (in quanto formulata per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 c.p.c.).

In merito alle domande riconvenzionali formulate dai convenuti va osservato quanto segue.

Il consulente ha accertato la realizzazione da parte degli attori di un nuovo balcone in violazione della distanza legale prescritta dall'art. 905 c.c., limitatamente al tratto prospettante in modo diretto sulla muratura perimetrale del fabbricato di proprietà dei convenuti, mappale 36.

Le argomentazioni sono state congruamente esposte a pag. 29, 30, 31 della relazione in atti ed alle stesse, condivise, il Tribunale interamente si riporta.

Ove la veduta sia stata aperta a distanza inferiore a quella legale il Giudice, oltre all'arretramento, può disporre il compimento di opere idonee ad impedire l'esercizio della veduta o la costruzione di un parapetto alto due metri, come previsto per le luci dall'art. 901 c.c. (Cass. 24.2.1996 n. 1450).

Sulla base degli accertamenti esposti dal consulente a pag. 32 e 33 della relazione in atti gli attori devono essere condannati all'arretramento del canale di gronda nel rispetto della distanza di cui all'art. 889 c.c. ed allo spostamento del pluviale delle acque piovane onde evitare ai sensi dell'art. 908 c.c. lo scolo nel fondo dei vicini convenuti.

In ordine alla domanda di accertamento dell'utilizzo da parte degli attori del muro perimetrale dell'immobile dei proprietari convenuti va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo questi attestato, in comparsa conclusionale, la rimozione del materiale oggetto di contestazione.

La domanda di condanna degli attori al taglio dei rami ai sensi dell'art. 896 c.c. va rigettata perché non provata, il capitolo 13

della memoria istruttoria 24.9.2004 di parte convenuta è stato infatti formulato in modo generico ed in relazione alla sola circostanza del ripiegamento di rami.

La domanda di accertamento della sussistenza di un diritto di servitù di passaggio, a favore del fondo dei convenuti a carico del mappale 77 di proprietà degli attori, non risulta in alcun modo provata.

La domanda di accertamento del diritto dei convenuti all'accesso al fondo dei vicini attori va rigettata in quanto la finalità esposta (pulizia della zona sottotetto e dell'esterno delle aperture sul muro di confine) non risulta contemplata dall'art. 843 c.c., che limita la facoltà di accesso e passaggio sul fondo del vicino ai casi di necessità di costruzione o riparazione di un muro od altra opera.

Le ulteriori domande formulate in via riconvenzionale, non provate, vanno rigettate.

La parziale e reciproca soccombenza consente di compensare tra le parti le spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione così decide:

in parziale accoglimento della domanda degli attori:

condanna

i convenuti ad attuare la chiusura delle finestre (anche con inserimento di vetro-cemento) presenti sul muro perimetrale, lato nord, o a rendere le stesse conformi alle prescrizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 901 c.c.

in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti


condanna

l'arretramento del balcone limitatamente al tratto prospettante in modo diretto sulla muratura perimetrale del fabbricato di proprietà dei convenuti od al compimento di opere idonee ad impedire l'esercizio della veduta;

l'arretramento del canale di gronda nel rispetto della distanza di cui all'art. 889 c.c. e lo spostamento del canale di scarico delle acque piovane

dichiara
compensate tra le parti le spese di lite

Milano, 3 settembre 2007


Il Giudice

